

# Comune San Fior

Provincia di Treviso



## *Regolamento comunale per la Disciplina delle Entrate*

**(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 27.11.2007)  
(Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 22.05.2017)  
(Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 18.03.2019)  
(Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.15 del 10.06.2020)**

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2 Definizione e disciplina delle entrate</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi</b> ....	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</b> .....	<b>4</b>
<b>TITOLO II – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 5 Forma di gestione delle entrate</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 7 Attività di verifica e controllo</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Accertamento esecutivo tributario</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 8/bis – Accertamento esecutivo patrimoniale</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 9 Sanzioni</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 10 Interessi sui tributi comunali</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 10/bis Spese a carico del soggetto debitore</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 11 Interpello del contribuente.</b> .....	<b>8</b>
<b>TITOLO III - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 12 Forme della riscossione ordinaria</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 13 Riscossione coattiva</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 14 Importo minimo per versamenti, rimborsi e riscossione coattiva</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 15 Arrotondamenti per il pagamento dei tributi comunali</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 16 Rateizzazione</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 17 Compensazione e accollo dell'obbligazione tributaria.</b> .....	<b>13</b>
<b>Art. 18 - Autotutela</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 19 - Accertamento con adesione</b> .....	<b>14</b>
<b>Art. 20 - Costituzione in giudizio – rappresentanza del comune - Conciliazione</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 - Disposizioni finali</b> .....	<b>17</b>

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Non sono oggetto del presente regolamento l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, di competenza dello Stato.

### **Art. 2 Definizione e disciplina delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle stabilite dalle leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime dei singoli tributi, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, rendite patrimoniali ed in genere qualsiasi altra risorsa la cui titolarità spetti al comune per disposizioni legislative, regolamentari o a titolo di liberalità.
3. Le entrate tributarie possono essere disciplinate anche con appositi regolamenti che definiscono criteri e modalità di gestione del singolo tributo.
4. Per le entrate di natura patrimoniale vengono definiti i criteri per la determinazione dei canoni e corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle autorizzazioni e concessioni, le procedure di versamento e riscossione.

### **Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L 448/2000, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, l'organo, competente per legge, determina con apposita deliberazione:
  - a) Le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

- b) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto, per quanto possibile, dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato
  - c) L'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
  - d) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono, nella misura annualmente stabilita.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le deliberazioni che approvano le tariffe e le aliquote afferenti alle entrate tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine di cui al comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Salva diversa, esplicita disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate, si intendono confermate le aliquote, i canoni e le tariffe già in vigore.

#### **Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dall'organo competente nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione della singola entrata ovvero con l'adozione di apposito atto.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma precedente prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, queste sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

### **TITOLO II – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5 Forma di gestione delle entrate**

1. Con deliberazione dell'organo competente è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata direttamente.

## **Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili della riscossione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi ai quali le entrate medesime sono state affidate dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.), salvo quanto previsto al successivo art. 7, comma 3.
2. Qualora sia deliberato di affidare a terzi<sup>1</sup>, quali aziende speciali ovvero società iscritte all'apposito albo<sup>2</sup> anche, disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tributi o di altre entrate, gli stessi assumono la qualifica di responsabili dell'entrata ovvero della singola funzione ad essi affidata.
3. Per le entrate affidate in concessione, il responsabile del servizio, cura i rapporti con il concessionario ed effettua il controllo della gestione.

## **Art. 7 Attività di verifica e controllo**

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) la giunta comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate, nonché gli obiettivi da raggiungere compatibilmente con le risorse assegnate.
2. Per le entrate affidate in concessione, il responsabile del servizio controlla e verifica l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo ai tempi e modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
3. Decorsa infruttuosamente la prima fase come descritta all'art. 6. per le entrate gestite direttamente, il responsabile *dell'ufficio unico di gestione delle entrate comunali* individuato c/o l'ufficio tributi pone in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse sottoscrive i provvedimenti impositivi ed ogni altro atto gestionale che impegni il comune verso l'esterno, se del caso invita il cittadino a fornire chiarimenti e risposte o a produrre documenti, irroga le sanzioni, dispone i rimborsi, e cura il contenzioso.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

---

<sup>1</sup> art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997.

<sup>2</sup> art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

## **Art. 8 – Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

## **Art. 8/bis – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 9 Sanzioni**

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.
2. In materia di entrate tributarie, l'irrogazione delle sanzioni<sup>1</sup> è demandata al responsabile della singola entrata ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.

### **Art. 10 Interessi sui tributi comunali**

1. Sugli importi dovuti per i tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in ragione annua, nella misura di +3 (più tre) punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18.12.1997.

3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
4. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Art. 10/bis Spese a carico del soggetto debitore**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Art. 11 Interpello del contribuente.**

1. Ciascun contribuente può sottoporre<sup>1</sup> all'ufficio tributi, quesiti scritti (istanza di interpello) concernenti l'applicazione di tributi a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della norma. Nell'istanza il contribuente deve esporre, oltre ai dati anagrafici e al recapito cui inviare la risposta, l'interpretazione ritenuta



corretta ed il conseguente comportamento che intende adottare. L'istanza va presentata prima di attuare il comportamento prospettato.

2. La presentazione dell'istanza non ha alcun effetto sospensivo né in relazione ad eventuali scadenze e correlati adempimenti, né per quanto concerne la decorrenza dei termini di decadenza. Non comporta neppure interruzione dei termini di prescrizione.
3. Il responsabile del servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata che vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. In assenza di risposta entro detti termini, si intendono automaticamente condivisi l'interpretazione o il comportamento prospettati nell'istanza.
4. In caso di mancata risposta nei termini sopra stabiliti e qualora successivamente l'orientamento dell'ufficio o la normativa fossero variati, potranno essere recuperati i tributi eventualmente dovuti e gli interessi, senza l'irrogazione di sanzioni.

### **TITOLO III - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

#### **Art. 12 Forme della riscossione ordinaria**

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo quanto indicato all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
2. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dai regolamenti disciplinanti la singola entrata. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
3. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
  - a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
  - b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

---

<sup>1</sup> art. 11 della Legge 27.07.2000, n.212 (Statuto del contribuente)

- c. POS integrati sistema “pagoPA” presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
  - d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l’agente contabile ove presente nello sportello comunale e nei conti correnti postali aperti per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune di San Fior – servizio di tesoreria;
4. L’affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l’attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse.
5. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

### **Art. 13 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla [L. 160/2019](#) e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
- a. mediante emissione di ruolo;
  - b. mediante ingiunzione di pagamento;  
in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall’Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato

nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

#### **Art. 14 Importo minimo per versamenti, rimborsi e riscossione coattiva**

1. L'importo minimo di versamento e rimborso di ogni singola entrata, escluse sanzioni ed interessi, viene fissato negli specifici regolamenti comunali di applicazione di ciascuna entrata. In caso di omessa previsione, l'importo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti e non vengono effettuati i rimborsi, è fissato in Euro 10,00 (dieci), esclusi sanzioni ed interessi<sup>1</sup>.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore (incluse sanzioni ed interessi) sia inferiore a Euro 20,00<sup>2</sup>.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.

#### **Art. 15 Arrotondamenti per il pagamento dei tributi comunali**

1. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 16 Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 10 comma 3 , nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili .

### **Art. 17 Compensazione e accollo dell'obbligazione tributaria.**

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti tributari, ma unicamente nell'ambito del medesimo tributo comunale, nel rispetto delle norme che seguono. L'istituto della compensazione non si applica nell'ipotesi di tributi riscossi, in via ordinaria, mediante ruolo<sup>1</sup>.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni, dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) tipo di tributo dovuto e suo ammontare al lordo della compensazione;
  - c) indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
  - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. E' ammesso anche l'accollo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 8 della L. 212/2000 e art. 1, comma 167, della L. 296/2006

<sup>2</sup> art. 8 della Legge n. 212/2000.

## TITOLO IV - STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

### Art. 18 - Autotutela<sup>1</sup>

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al comune per motivi non formali e senza necessità di istanza di parte, il responsabile del servizio procede all'annullamento in tutto o in parte del proprio atto o dell'imposizione nei casi in cui l'illegittimità o l'infondatezza degli stessi appaiano evidenti, quali ad esempio:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto del tributo, canone, tariffa o corrispettivo ;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
  
2. Oltre ai casi previsti al comma precedente, il responsabile del servizio può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento qualora emerga, con riferimento al criterio di economicità, l'opportunità di non continuare la lite o di abbandonare la pretesa di riscossione del tributo, canone o tariffa. Tale valutazione, adeguatamente esposta nella motivazione dell'atto, deve tener conto dei seguenti elementi:
  - a) alta probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali ipotesi simili conclusesi negativamente;
  - b) sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
  
3. Nel potere di autotutela deve intendersi incluso anche il potere del responsabile del servizio di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

### Art. 19 - Accertamento con adesione<sup>2</sup>

1. *Istituzione* - Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento di accertamento, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione applicabile a tutti i tributi comunali.

---

<sup>1</sup> art. 68, comma 1, del D.P.R. 27.03.1992, n. 287.

<sup>2</sup> art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

2. *Ambito di applicazione* - Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il responsabile del servizio preposto, competente alla definizione, per aderire all'accertamento deve valutare attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso. Il responsabile, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento l'infondatezza o l'illegittimità dello stesso ha il dovere di annullarlo.

3. *Avvio del procedimento* – Il procedimento di norma è attivato dall'ufficio competente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito al contribuente a comparire; ma può anche essere attivato su richiesta del contribuente, il quale ad avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, e prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria, può formulare in carta libera una istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

a) *Iniziativa dell'ufficio* – L'ufficio, a mezzo raccomandata a.r., pec oppure mediante notifica, può inviare al contribuente un invito a comparire nel quale devono essere indicati: la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione, la comunicazione di avvio del procedimento.

Le richieste di chiarimenti e gli invii di questionari non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata comparizione non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

b) *Iniziativa del contribuente* – Il contribuente, a mezzo raccomandata a.r., pec, oppure mediante consegna diretta all'ufficio, può presentare apposita richiesta di accertamento con adesione. Tale presentazione produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il versamento. L'impugnazione dell'avviso comporta in ogni caso la rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, formula l'invito a comparire. La mancata comparizione nel giorno e ora indicati nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. *Atto di accertamento con adesione, perfezionamento ed effetti della definizione* –

A seguito del contraddittorio, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal responsabile del servizio tributi. Nell'atto vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. Inoltre dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

L'intervenuta definizione non esclude, per altro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

5. *Riduzione della sanzione* – A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

## **TITOLO V - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **Art. 20 - Costituzione in giudizio – rappresentanza del comune - Conciliazione**

1. Spetta al Sindaco<sup>1</sup>, quale rappresentante dell'Ente e previa determinazione da parte della giunta comunale<sup>2</sup>, costituirsi in giudizio e proporre appello, nei giudizi relativi alla materia tributaria comunale, rientrante nella giurisdizione del giudice tributario, ove il comune sia parte processuale. A tal fine, il Sindaco può delegare il responsabile del servizio competente o altro dipendente del comune.

---

<sup>1</sup> art. 11 del D. Lgs. 546/1992

<sup>2</sup> art. 27, comma 5 Statuto comunale



2. La delega conferita dal sindaco, oltre a consentire la rappresentanza e difesa del comune all'atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze in primo e secondo grado.
3. Tenuto conto dell'eventuale possibilità di soccombenza dell'Amministrazione, che dovesse emergere nel corso del giudizio, la delega di cui sopra comprende anche il potere di conciliare in tutto o in parte la vertenza<sup>1</sup>, previa decisione della giunta comunale.

### **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno 01 gennaio 2008.
2. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto dell'obbligazione.
3. Le modifiche apportate in data 22.05.2017 hanno prodotto effetti con decorrenza dal 01.01.2018
4. Le modifiche apportate in data 18.03.2019 hanno prodotto i loro effetti con decorrenza dal 01.01.2019
5. Le modifiche apportate in data 10.06.2020 producono i loro effetti con decorrenza dal 01.01.2020.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n° 546